

## Comune di Bosaro

Provincia di Rovigo

# ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Verbale N. 60  
del 15 marzo 2022

**Contratto collettivo integrativo parte economica 2021.  
Controllo sulla compatibilità dei costi e relativa certificazione degli oneri.**

L'organo di revisione economico-finanziaria del comune intestato, nominato per il triennio 2019/2021 con deliberazione consiliare n. 6 in data 20.03.2019 esecutiva, al fine di rendere concreta la collaborazione con il consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, così come prescritto dall'art. 239, comma 1, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

Vista:

- l'ipotesi di contratto collettivo integrativo 2021 parte economica;

Vista la determinazione del Responsabile del Servizio n. 355 del 20.10.2021 avente ad oggetto: "Determina costituzione fondo delle risorse decentrate per l'anno 2021";

Visto il vigente regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione di G.C. n. 52 del 23.05.2018;

Vista la deliberazione di G.C. n. 74 del 24.10.2012 ad oggetto: "Approvazione sistema di valutazione della performance" successivamente integrata con deliberazione n. 89 del 31.12.2012;

Viste le relazioni illustrativa e tecnico-finanziaria redatte dal responsabile del servizio finanziario che corredano la suddetta ipotesi di contratto;

Visto l'art.8, comma 6, del C.C.N.L. 21 maggio 2018, che testualmente recita:

*"Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall'organo di controllo competente ai sensi dell'art. 40-bis, del D.Lgs. 165/2001. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale organo entro dieci giorni dalla sottoscrizione. In caso di rilievi da parte del predetto organo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, l'organo di governo competente dell'ente può autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto"*

Visto, inoltre, l'art. 40-bis, comma 1, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, che prevede:

*"1. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio o quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione del trattamento accessorio è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo."*

Visto il prospetto dimostrativo della costituzione del fondo anno 2021;

Rilevato che nella costituzione del fondo suddetto è stato applicato il nuovo CCNL 21.5.2018 prevedendo gli incrementi previsti dall'art. 67 comma 2 lett. a) e b), i quali non sono assoggettati ai limiti di crescita previsti dalle norme vigenti e quindi non rientrano nel limite previsto dall'art. 23 comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017;

Rilevato, altresì, che nella costituzione del fondo è stato applicato l'art. 33 comma 2 del D.L. 34/2019 che testualmente cita:

*“A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto dell'anno precedente a quello in cui viene prevista l'assunzione, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e le predette entrate correnti dei primi tre titoli del rendiconto risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano un rapporto superiore al valore soglia applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018”*

Visto il D.M. 17/03/2020 ad oggetto: “Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni”.

Considerato che per determinare il personale in servizio al 31.12.2021 e, quindi, l'incremento rispetto al 31.12.2018, è stato utilizzato il metodo suggerito dalla Ragioneria Generale dello Stato con nota prot. n. 179877 del 01.09.2020, ovvero *“la quantificazione dell'incremento di unità di personale in servizio nell'anno di riferimento è determinata, a seguito di opportune verifiche operate a consuntivo, dalla differenza tra il numero di cedolini stipendiali effettivamente erogati nell'anno di riferimento diviso 12 (numero dei dipendenti su base annua) e le corrispondenti unità di personale in servizio al 31 dicembre 2018, arrotondate al secondo decimale ove necessario. Ove le unità in servizio nell'anno di riferimento così calcolate risultino superiori a quelle in servizio al 31.12.2018, il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017 è adeguato in aumento, distintamente per ciascuna tipologia di personale, della seguente misura: numero delle unità di personale aggiuntivo rispetto a quello in servizio al 31.12.2018 moltiplicato per il valore pro-capite dell'accessorio rilevato nel 2018 calcolato secondo i criteri esposti”*.

Riscontrato che l'importo del fondo decentrato per l'anno 2021, al netto degli importi extra tetto, non superano il corrispondente importo determinato per l'anno 2016;

Visto lo statuto comunale;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;

Esaminati attentamente gli atti suddetti;

Visto il bilancio di previsione dell'esercizio finanziario definitivamente approvati;

### **C E R T I F I C A**

che i costi della contrattazione decentrata di cui in premessa in ragione annua sono compatibili con i vincoli di bilancio o quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge;

La presente certificazione viene tempestivamente trasmessa, per i provvedimenti di competenza:

- alla giunta comunale;
- alla delegazione trattante;
- al responsabile del servizio finanziario.

Letto, approvato e sottoscritto.

**L'organo di revisione  
economico finanziaria  
Dr. Mauro Caberletti**

